

**DELIBERA N. 165/2020**

**XXX / SKY ITALIA X (SKY WIFI)  
(GU14/259908/2020)**

**Il Corecom Emilia-Romagna**

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 26/11/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018 recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza di XXX del 23/03/2020 acquisita con protocollo n. 0129457 del 23/03/2020;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 26/11/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante lamenta il seguente problema nei confronti di Sky Italia X (di seguito Sky), dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 23/03/2020; l'udienza di conciliazione si è svolta in data 14/02/2020), quanto segue. A seguito di una non corretta interpretazione di una mail pec inviata a Sky (allegata), gli veniva interrotto il contratto che aveva in essere con Sky+ Fastweb, con perdita della promozione fino a settembre 2019. Sky ammetteva l'errore e gli riattivava l'abbonamento allo stesso prezzo precedente, Fastweb invece non considerava l'errore commesso da Sky e gli variava il canone mensile da 18 euro a 34 euro con attivazione di un nuovo contratto, da rispettare per non incorrere in spese di recesso. Ciò premesso, l'istante chiede il rimborso della differenza tra 34 e 18 euro (16 euro) per i 6 mesi pagati per intero (da aprile a settembre). Quantifica i rimborsi o indennizzi richiesti in euro 110.

### **2. La posizione dell'operatore**

La società Sky non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta di rimborso formulata dalla parte non può essere accolta, come di seguito precisato. L'istante, nel Formulario depositato, rivolge la richiesta di rimborso in esame al solo operatore Sky; è, tuttavia, il medesimo istante a precisare che Sky, ammesso l'errore, gli riattivava l'abbonamento allo stesso prezzo precedente, mentre Fastweb non considerava l'errore commesso da Sky e gli variava il canone mensile da 18 euro a 34 euro attivando un nuovo contratto. E', dunque, nei confronti di Fastweb (non convenuto) che il lamentato disservizio risulta sussistere e non già, invece, nei confronti di Sky (convenuto). A riprova di ciò, vi sono, del resto, le fatture contestate, oggetto della presente vertenza, allegate dall'istante e riconducibili, in effetti, al solo Fastweb, recanti, tra l'altro, un diverso codice



cliente rispetto a quello menzionato nel Formulario. Alla luce di tali circostanze, la richiesta di rimborso in esame avrebbe dunque dovuto essere, correttamente, rivolta a Fastweb, non convenuto, e non invece a Sky, convenuto, che nulla, quindi, dovrà restituire; essa pertanto non può essere accolta. Al riguardo, si rammenta, tra l'altro, che le stesse Condizioni Generali di Contratto per l'Offerta Sky e Fastweb, applicabili alla fattispecie in esame e prevalenti sulle Condizioni Generali relative ai Servizi Fastweb e sulle Condizioni Generali relative ai Servizi Sky (art. 1.2), precisano che i Servizi Fastweb e i Servizi Sky vengono erogati in modo autonomo ed indipendente rispettivamente dalla società Fastweb S.p.A. e dalla società Sky Italia S.r.l. sulla base delle rispettive Condizioni Generali di Contratto ed ulteriori documenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale. Se ne deve desumere, ad ulteriore conferma di quanto sopra disposto, che nessuna responsabilità può essere, neppure indirettamente, ascritta a Sky per ciò che concerne l'operato di Fastweb.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

### **DELIBERA**

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 26/11/2020

Firmato  
IL PRESIDENTE  
Stefano Cuppi